

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.1		

## 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 2.1 PREMESSA

Le disposizioni legislative in materia di protezione civile subirono una prima svolta nel 1970 con la legge 996 dal titolo “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità”. Infatti, mentre la Protezione Civile antecedentemente a tale legge era intesa come le attività di soccorso alla popolazione in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso, ora viene recepito il concetto di Protezione Civile definendolo come “l’attività intesa alla predisposizione concertata, in tempo di normalità, dei servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza, e a predisporre, al verificarsi della calamità, in forma coordinata ed unitaria, tutti gli interventi delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali e degli altri Enti Pubblici istituzionali”

La legge 996/70, pur anticipando quelle che saranno le future impostazioni della protezione civile, privilegia tuttavia il momento dell’emergenza, ossia il soccorso alla popolazione ad evento avvenuto. In seguito agli eventi disastrosi del 1976 nel Friuli e del 1980 in Campagna che comportarono pesanti perdite in termini di vite umane e di patrimonio edilizio, il concetto di protezione civile intesa come soccorso post-emergenza mostra i suoi limiti, e comincia farsi strada la consapevolezza che i disastri naturali o antropici debbano andare affrontati e pianificati ancor prima che si manifestino. In tale ottica viene promulgata la Legge 24 febbraio 1992 n.225, che costituisce una pietra miliare della Protezione Civile Italiana. Tale legge istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente il compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi”.

Attraverso la legge 225, la Protezione Civile viene intesa come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le Amministrazione dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunità Montane, gli Enti locali, gli Enti Pubblici, le comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali ed ogni altra istituzione pubblica e privata. Questo complesso sistema trova il suo vertice nel Presidente del Consiglio dei Ministri che, per coordinare le attività di protezione civile, si avvale del Dipartimento di Protezione Civile.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.2		


La protezione civile non viene più vista come il soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso, ma come un sistema organizzato che imposta le sue attività su quattro aspetti fondamentali:

1. Previsione delle ipotesi di rischio
2. Prevenzione dalle ipotesi di rischio
3. Soccorso alla popolazione colpita da un evento calamitoso
4. Superamento dell'emergenza e ritorno alle normali condizioni di vita

Vengono chiamati in causa le Regioni e gli Enti locali come Componenti fondamentali del Servizio Nazionale di PC, aventi il compito di partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile; molte competenze significative vengono tuttavia mantenute in capo allo Stato e alle sue Amministrazioni periferiche, segno di una legislazione in materia di protezione civile basata ancora sull'accentramento statale.

Occorrerà aspettare il 1998 quando, attraverso il Decreto Legislativo n. 112 (31 marzo 1998), vengono trasferiti alle Regioni ed agli Enti Locali molte competenze in materia di Protezione Civile (vedi in particolare gli artt. 107 e 108), passando così da un sistema accentrato ad un sistema decentrato.

Di seguito si riportano degli schemi riepilogativi della L. 225/92, del D.Lgs 112/98 e delle attività di protezione civile.



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.3		

**Componenti del Servizio**

- Amministrazione dello Stato e Prefetture
- Regioni
- Province
- Comuni e Comunità Montane
- Enti Pubblici
- Istituti e gruppi di ricerca scientifica
- Altre istituzioni pubbliche e private
- Cittadini e Gruppi di Volontariato
- Ordini e Collegi professionali

**Compiti**

- Attuazione attività di protezione civile
- Forniscono dati utili al PC al Dipartimento di PC

**Tipologie di eventi**

**A** – Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria

**B** – Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più elementi o amministrazioni competenti in via ordinaria


**C** – Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

**Strutture Operative Nazionali del Servizio**

- Corpo Nazionale dei VV.F.
- Forze Armate
- Forze di Polizia
- Corpo Forestale dello Stato
- Servizi Tecnici Nazionali
- Gruppi nazionali di ricerca scientifica
- Croce Rossa Italiana
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
- Organizzazione di Volontariato
- Corpo Nazionale di Soccorso Alpino

**Compiti**


- Su richiesta del Dipartimento di PC, svolgono le attività di PC
- Supporto e consulenza per le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale di PC



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.4		

**Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112**

**Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59**



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.5		

## 2.2 TIPOLOGIE DEGLI EVENTI ED AMBITI DI COMPETENZA

L'Art. 2 della legge 225/92 suddivide le tipologie di eventi in tre classi, mentre gli artt. 107 e 108 del D.Lrg 112/98 ne attribuiscono le competenze di intervento, come indicato nella tabella seguente:

Tav 2.1 Tipologie di evento e relative competenze

TIPOLOGIE DI EVENTO E COMPETENZE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA (Art. 2 L. 225/92; Artt. 107, 108 DLgs. 112/98)		
Livello di evento	Tipologia	Competenza
<b>A</b>	Eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria	<b>Comune</b>
<b>B</b>	Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni competenti in via ordinaria	<b>Regione, Provincia</b>
<b>C</b>	Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari	<b>Organi dello Stato (Dipartimento di Protezione Civile, Prefettura)</b>

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.6		

## 2.3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE VENETO

La legge regionale n. 11 del 2001, in attuazione del D.L. 31 marzo 1988 n. 112, detta disposizioni per l'indirizzo, la gestione ed il controllo del sistema regionale di protezione civile.

### 2.3.1 MODELLO DI INTERVENTO REGIONALE

**Prevenzione (programmazione)** L'attività di prevenzione è strategica. E' una attività di programmazione e si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- individuazione degli scenari di rischio
- attivazione dei programmi di mitigazione
- informazione
- predisposizione e utilizzo dei sistemi previsionali

**Emergenza (pianificazione)** La pianificazione dell'emergenza si attua a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Essa comprende:

- la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi
- la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi
- la predisposizione di un parco risorse regionale
- la formazione
- il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti

**Soccorso (pianificazione)** L'attività di soccorso è attuata a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale ed è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. Tale attività comprende:

- la gestione o il concorso nell'emergenza;
- l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
- l'attivazione delle procedure di allertamento;
- l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- l'utilizzo delle risorse disponibili;
- il primo intervento tecnico;
- il soccorso sanitario;
- il soccorso socio-assistenziale.

**Primo recupero (pianificazione)** L'attività di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale. Per quanto riguarda le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, queste sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.7		

### 2.3.2 AUTORITÀ E COMPETENZE (CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE COMUNALI)

#### Prefetto

(Rif. normativi: Legge 225/1992, D.Lgs.112/1998 e D.L. 343/2001, convertito dalla L. 401/2001)

Il Prefetto, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Territoriale del Governo, di concerto con le altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, concorre ad assicurare la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica.

Il Prefetto, in caso di emergenza in seguito ad eventi calamitosi, che, per loro natura ed estensione, comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, garantisce l'invio dei primi soccorsi, adottando i necessari provvedimenti di urgenza ed assicurando l'impiego delle forze operative per la gestione dell'emergenza, con particolare riguardo ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Presso la Prefettura viene attivato, qualora l'emergenza lo renda necessario, un "Centro di coordinamento dei soccorsi" (C.C.S.), attraverso il quale vengono gestiti gli interventi di protezione civile a livello provinciale, in maniera coordinata fra le varie strutture di Protezione Civile ed i vari enti coinvolti, dal livello nazionale fino a quello locale.

Il Prefetto, se necessario in funzione della tipologia, dell'entità e dell'estensione degli eventi, può anche attivare nelle aree maggiormente colpite uno o più "Centri Operativi Misti" (C.O.M.) di livello comunale o intercomunale, per il coordinamento decentrato della gestione degli interventi di soccorso nella fase di emergenza.

Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento Nazionale della protezione civile, con i poteri derivanti dalle ordinanze.

Il Prefetto svolge anche un'altra importante funzione in materia di sicurezza civile: il disinnescamento degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale. In tale ambito, con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, attiva gli interventi specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

Il Prefetto, infine, predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante.

#### Presidente della Regione

Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di tipologia "b" assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.8		

D'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento. Qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del D.Lgs.112/1998 e del D.L. 343/2001 convertito dalla L. 401/2001.

### Regione

La Regione espleta le funzioni di cui alla L.R. 11/2001 ed esercita:  
a) il coordinamento delle iniziative per eventi di tipologia “b” che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province, mediante la messa a disposizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;  
b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di tipologia “c”, in collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e il Prefetto.

Nella Regione Veneto la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi sono svolte dalla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana che si avvale localmente dell'operatività delle Unità Periferiche Servizi Forestali Regionali.

### Presidente della Provincia

Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di tipologia “b”.

Il Presidente della Provincia (o suo delegato), presiede il Comitato Provinciale di Protezione Civile, istituito in ciascun capoluogo di Provincia.

### Provincia

Ai sensi dell'art. 13 della legge 225/1992 le province partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati, ed inoltre alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione.

L'art. 108 del D.Lgs 112/1998 attribuisce alle province le seguenti competenze:

- attuazione in ambito provinciale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 225/92.

In base all'art. 107 della L.R. n. 11/2001 le province provvedono inoltre:



PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.9		

- a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare, anche in collaborazione con i comuni e le comunità montane, le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato ed informazione della popolazione, nel rispetto delle direttive regionali;
- alla validazione dei piani comunali ed intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 112/98, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali;
- al coordinamento ed allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni ed ai gruppi di volontariato di protezione civile...;
- ad istituire la "Consulta provinciale di volontariato di Protezione Civile";
- a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei Vigili de Fuoco, nei modi e nelle forme indicate dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza..

### Comunità Montana

La Legge Regionale n. 11 del 13/04/2001, all'articolo 108, delinea le funzioni delle Comunità Montane, affidando loro i seguenti compiti:

- a) la raccolta ed elaborazione di dati interessanti la Protezione Civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi ed al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;
- b) la promozione ed il supporto alle attività di Protezione Civile svolte dai Comuni appartenenti alla Comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di Protezione Civile, con il coordinamento delle Province;
- c) la predisposizione delle strutture, delle attrezzature e delle risorse necessarie per assolvere alle funzioni assegnate

Il Decreto Legislativo n. 267/2000, all'art. 27, comma 1, afferma che le Comunità Montane sono unioni di comuni per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'art. 28 inoltre affida alle Comunità Montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione, mentre spetta altresì alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.10		

### 2.3.3 SINDACO

***D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996 recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile***

Art.	Descrizione
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>è organo ordinario di protezione civile, quale ufficiale del governo</li> <li>provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone comunicazione al prefetto</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>attua la direzione ed il coordinamento dei seguenti servizi:</li> <li>salvataggio e soccorso delle persone sinistrate, conservazione delle cose, demolizione o puntellamento dei fabbricati e ogni altro servizio tecnico urgente</li> <li>attendamento e ricovero provvisorio dei sinistrati, vettovagliamento e tutela igienica della popolazione e del personale inviato per l'opera soccorritrice, assistenza ai minori, orfani od abbandonati ed agli incapaci in genere</li> <li>disciplina delle comunicazioni e dei trasporti nella zona colpita</li> <li>allestimento di provvisorie installazioni per gli uffici pubblici e per le necessità della giustizia e del culto</li> <li>riassetto iniziale degli organi locali per preparare il ritorno alle condizioni normali della vita civile</li> <li>recupero, custodia e governo degli animali, sia da stalla che da cortile;</li> <li>reperimento, seppellimento degli animali deceduti e bonifica sanitaria della zona colpita</li> </ul>
19	<ul style="list-style-type: none"> <li>cura la costituzione, ove necessario, di particolari "unità assistenziali di emergenza" che provvedono ad alloggiare, eventualmente alimentare e prestare ogni altra forma di assistenza sociale ai cittadini sinistrati, secondo programmi organici predisposti nell'ambito dei piani di protezione civile</li> </ul>
32	<ul style="list-style-type: none"> <li>è tenuto a segnalare immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo o il verificarsi di eventi calamitosi che abbiano comportato o possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità ed ogni informazione utile per lo svolgimento dei primi soccorsi</li> </ul>
36	<ul style="list-style-type: none"> <li>provvede, in casi di urgenza, ad informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (così modificato dall'art. 12 della legge n. 265/99)</li> </ul>
41	<ul style="list-style-type: none"> <li>provvede al censimento dei sinistrati ed alla dotazione delle tessere assistenziali;</li> </ul>
44	<ul style="list-style-type: none"> <li>fornisce indirizzi operativi per i primi urgenti soccorsi sanitari, veterinari ed attinenti all'igiene pubblica, fino a quando la direzione e il coordinamento dei servizi nella zona colpita non siano assunti dagli organi dello Stato</li> </ul>
47	<ul style="list-style-type: none"> <li>provvede ad assicurare, d'intesa con l'Amministrazione delle poste e delle comunicazioni, la sollecita riattivazione delle comunicazioni radio, telegrafiche, telefoniche e postali</li> </ul>

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina				
Capitolo 2	Relazione Generale	QN	QT	MR
		OR	MI	
Inquadramento Normativo		pag. 2.11		

- 48
- chiede al Ministro dei Trasporti la disponibilità di vari mezzi di trasporto statali ed in concessione.

**Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**

Art.	Descrizione
5.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per il coordinamento della protezione civile la dichiarazione dello stato di calamità</li> </ul>
15.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è autorità comunale di protezione civile</li> <li>• assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite</li> <li>• provvede agli interventi necessari a fronteggiare l'evento</li> <li>• comunica al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale gli interventi attuati</li> <li>• favorisce l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile</li> <li>• chiede al Prefetto l'intervento di altre forze e strutture per gli eventi non fronteggiabili con i mezzi a disposizione del Comune</li> </ul>

**Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

Art.	Descrizione
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il sindaco deve aggiornare le notizie per gli stabilimenti nei quali sono contenute sostanze pericolose soggette al rapporto di sicurezza.</li> </ul>

**Decreto Legge 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

Art.	Descrizione
50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali</li> <li>• In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti</li> </ul>
54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica</li> </ul>

PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Posina						
Capitolo 2	Relazione Generale			QN	QT	MR
	Inquadramento Normativo			OR	MI	
						pag. 2.12

### 2.3.4 COMUNE

**Decreto Legge 17 agosto 1999, n. 334 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali**

Art.	Descrizione
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il comune, ove e' localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dai gestori di stabilimenti soggetti alla normativa sui grandi rischi. Tali informazioni devono essere pubblicate ad intervalli regolari.</li> <li>Deve fornire alle persone potenzialmente coinvolte le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente.</li> </ul>

**Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile**

Art.	Descrizione
6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>provvede all'attuazione delle attività di protezione civile nel territorio di propria competenza</li> </ul>
6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>comunica al Dipartimento della Protezione Civile dati ed informazioni utili alla protezione civile</li> </ul>
15.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>può dotarsi di una struttura di protezione civile</li> </ul>

**Legge Regionale 16 aprile 1998 n°17** al capo II, articolo 7 (Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984 n° 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile " dettaglia in modo inequivocabile le funzioni assegnate ai Comuni relative alla:

- Redazione di carte del territorio comunale, con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziale e di quelle utilizzabili, in caso di emergenza, a scopo di riparo e protezione;
- Predisposizione dei piani comunali di pronto intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili;
- Organizzazione dei propri servizi, per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché quelli di emergenza

**Legge Regionale 13 aprile 2001 n°11** al capo VIII, articolo 109 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 " definisce precisi compiti al Comune, precisamente:

- ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
- agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.